

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1729 del 03/04/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA - SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE CARNI IN COMUNE DI CONSELICE, VIA DELL'INDUSTRIA, N.6/8, LAVEZZOLA - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA SAC ARPAE DI RAVENNA N. 28 DEL 17/01/2017 -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1726 del 29/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA** - SEDE LEGALE E IMPIANTO DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE CARNI IN COMUNE DI CONSELICE, VIA DELL'INDUSTRIA, N.6/8, LAVEZZOLA - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA SAC ARPAE DI RAVENNA N. 28 DEL 17/01/2017** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'AUA adottata con Determina Dirigenziale della SAC di Ravenna n.28 del 17/01/2017 a favore della Ditta Golfera in Lavezzola SPA per l'attività di produzione e lavorazione carni nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/03/2017 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2017/3475 del 10/03/2017 - pratica SinaDoc n. 8668/2017 -, dalla Ditta **Golfera in Lavezzola SPA** (C.F./P.IVA 00699130399), avente sede legale e impianto in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con determina Dirigenziale n.28 del 17/01/2017, per l'ampliamento dello stabilimento di lavorazione carni, ai sensi del DPR n. 59/2013;

CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la installazione di un modulo di piccola cogenerazione a metano di potenzialità pari a 635 kW oltre alla installazione di due caldaie per la produzione di vapore, una emissione a servizio dell'attività di saldatura e aspirazioni da sfiati e ricambi d'aria;

DATO ATTO che la modifica sostanziale dell'AUA richiesta varia l'assetto emissivo mantenendo invece invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Allegato B) del provvedimento n.28/2017;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **8668/2017**, emerge che:

- La Ditta Golfera in Lavezzola SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 09/03/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 28/2017, per l'ampliamento dello stabilimento di lavorazione carni con contestuale riassetto e modifica delle emissioni in atmosfera, mantenendo invariato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/03/2017 (PGRA 2017/3475) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2017/3623);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2017/3540);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto acustico (PGRA 2017/3807 del 16/03/2017);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2017/4181 del 27/03/2017).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Golfera in Lavezzola SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione carni in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con provvedimento della SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 28/2017 per l'ampliamento dello stabilimento con contestuale riassetto e modifica delle emissioni in atmosfera, mantenendo invariato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, a favore della Ditta **Golfera in Lavezzola SPA** (C.F./P.IVA 00699130399), avente sede legale e impianto di produzione e lavorazione carni in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il precedente Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - che viene di seguito riallegato con le modifiche richieste;
3. DI confermare le condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato B) – scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – che viene comunque riallegato alla presente AUA;
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera (modificato);
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (invariato);

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto alla Valutazione di Impatto Acustico, la Ditta è tenuta a:

- realizzare gli interventi di bonifica acustica così come descritti nella relazione allegata alla modifica sostanziale dell'AUA;
- eseguire, a intervento ultimato, un collaudo acustico finalizzato alla verifica dei limiti di legge.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- La Ditta Golferà in Lavezzola SPA svolge attività di lavorazione e trasformazione carni nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione, a caldaie ad uso tecnologico, a ricambi d'aria e aspirazioni a servizio dei locali di lavorazione;
- a seguito dell'ampliamento dello stabilimento, è prevista la installazione di un modulo di piccola cogenerazione, alimentato a metano, di due caldaie per la produzione di vapore, di una nuova aspirazione a servizio dell'officina per la saldatura e di aspirazioni provenienti da ricambi d'aria e sfiati;
- Le emissioni derivanti da ricambi/aria e aspirazioni locali lavorazione, per le quali sono vengono indicati limiti, sono le seguenti:
 - Emissione E6 - Impianto termico civile a metano avente potenzialità pari a 31 kWt;
 - Emissione E7 - Cappa degustazione;
 - Emissione E8 - Unità Trattamento Aria (UTA) uffici vecchi;
 - Emissione E9 - Impianto termico civile a metano uffici vecchi - potenzialità pari a 31 kWt;
 - Emissione E10 - Vapore da tunnel termoretrazione;
 - Emissione E11 - Ricambio aria locale sottovuoto;
 - Emissione E12 - Ricambio aria locale sottovuoto;
 - Emissione E13 - Cappa sala mensa;
 - Emissione E14 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E15 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E16 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E17 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E18 - Ricambio aria locale compressori;
 - Emissione E19 - Ricambio aria locale compressori;
 - Emissione E20 - Ricambio aria locale compressori;
 - Emissione E21 - Torre strippaggio metano/acqua;
 - Emissione E22 - Gruppo elettrogeno di emergenza;
 - Emissione E23 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E24 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E25 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E26 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E27 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E28 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E29 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E30 - Espulsione umidità locale affettatura;
 - Emissione E31 - Espulsione aria da cappa dispersione;
 - Emissione E32 - Lava carrelli;
 - Emissione E33 - Ricambio aria zona lava carrelli;
 - Emissione E34 - Lavagolfetta;
 - Emissione E35 - Ricambio aria zona lavagolfetta;
 - Emissione E36 - Estrazione aria celle stagionatura;
 - Emissione E37 - Estrazione aria celle stagionatura;
 - Emissione E38 - Estrazione aria celle stagionatura;

- Emissione E39 - Cappa aspirazione zona infarinatura golfetta con fecola;
- Emissione E40 - Aspirazione spezie locale conce;
- Emissione E41 - Aspirazione locale tecnici;
- Emissione E42 - Ricambio aria nuova zona lavorazione;
- Emissione E43 - Ricambio aria nuova zona lavorazione;
- Emissione E44 - Aspirazione lava vagonetti;
- Emissione E45 - Aspirazione lava vagonetti lavorazione salami attuale;
- Emissione E46 - Caldaia a metano locale veterinario, di potenzialità pari a 23,3 kWt;
- Emissione E47 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E48 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E49 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E50 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E51 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E52 - Espulsione aria locale doccia mortadelle;
- Emissione E53 - Espulsione vapore;
- Emissione E54 - Estrazione aria locale caldaie;
- Emissione E55 - Cappa aspirazione laboratorio;
- **Emissione E59 – Sfiato vapore acque da spurghi caldaie (nuova);**
- **Emissione E60 - Sfiato vapore acque da serbatoi condense (nuova);**
- **Emissione E61 – Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore (nuova);**
- **Emissione E62 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore (nuova);**
- **Emissione E63 – Sfiato valvola sfioro tubo metano (nuova);**
- **Emissione E64 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore (nuova);**
- **Emissione E65 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore (nuova);**
- **Emissione E66 – Sfiato valvola sfioro tubo metano (nuova);**
- **Emissione E67 – Torrino estrazione aria calda da centrale termica (nuova);**
- **Emissione E68 - Torrino estrazione aria calda da centrale termica (nuova).**

Limiti di emissione

I limiti di emissione che la **Ditta Golfera in Lavezzola SPA** - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA AD USO TECNOLOGICO A METANO - da 470 kWt

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	150	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA AD USO TECNOLOGICO A METANO - da 470 kWt

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	150	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE A METANO - da 767 kWt

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE A METANO - da 767 kWt

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA AD USO TECNOLOGICO A METANO - da 795 kWt

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	150	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E56 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE A METANO - da 1918 kWt – NUOVO -

Portata massima	3200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	210	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E57 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE A METANO - da 1534 kWt – NUOVO -

Portata massima	3200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	210	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E58 – SCARICO MARMITTA COGENERATORE – NUOVO -

Portata massima	2800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	460	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti a una percentuale di ossigeno pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E69 – SALDATURA – NUOVO -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con E56, E57, E58, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data effettiva della messa a regime, per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)

elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono

essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni, il 30/09/2017. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1). Qualora la Ditta preveda di anticipare la data di messa a regime, deve darne preventiva comunicazione alla SAC e a ARPAE e procedere con gli adempimenti di cui sopra.

5. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, una metodologia semplificata per tutti i punti di emissione indicati. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- **le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, sia ad uso tecnologico che ad uso civile, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni da effettuare al modulo di cogenerazione, con frequenza almeno annuale;**
- **il consumo di filo per saldatura utilizzato, con frequenza mensile;**
- **i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

- La Ditta svolge attività di lavorazione e trasformazione carni nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola e a seguito dell'ampliamento del proprio stabilimento, ha richiesto la modifica sostanziale per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Lo scarico finale dei reflui è comunque sempre l'impianto di depurazione di Lugo, Via Tomba, n.25;
- Vengono accettate nella pubblica fognatura di via dell'Industria, le immissioni indicate nella planimetria e precisamente:
 - **Immissione S1** - convoglia esclusivamente le acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture e dai piazzali;
 - **Immissione S2** - convoglia acque reflue domestiche;
 - **Immissione S3** - convoglia acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo;
 - **Immissione S4** - convoglia esclusivamente acque reflue meteoriche non contaminate – vasca di laminazione – emergenza -;
 - Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse nella pubblica fognatura, HERA SPA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale secondo le proprie procedure interne di campionamento e analisi e, in ogni caso, con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
 - La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010.

La planimetria della rete fognaria viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

- Le acque reflue industriali (**immissione S3**) devono rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi al fine di limitare il carico inquinante in fognatura:
 - **Volume giornaliero massimo = 82 mc/giorno**
 - **Volume massimo annuo = 30.000 mc/anno**
 - **Portata massima oraria = 3,4 mc/h**
 - BOD5 ≤ 750 mg/l
 - COD ≤ 1.000 mg/l
 - SST ≤ 350 mg/l
 - Concentrazione inquinante in oli e grassi animali e vegetali = 40 mg/l;
 - Concentrazione inquinante in azoto ammoniacale = 50 mg/l
- **I sanificanti utilizzati per le camere bianche, dovranno essere compatibili con il sistema biologico pubblico di depurazione;**
- HERA SPA si riserva di richiedere la revisione del valore limite per il parametro azoto ammoniacale, in base all'andamento dell'impianto di depurazione, prima del recapito finale dello scarico.
- Per i parametri non menzionati, qualora i valori limite di emissione previsti dal Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione siano superiori a quanto indicato dal Dlgs n. 152/2006 e smi, Tabella 5, Allegato 5 - colonna scarichi in reti fognarie, la Ditta è comunque tenuta al rispetto dei valori limite previsti dal sopracitato Dlgs n. 152/2006 e smi;
- I sistemi di pretrattamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza curando, in particolare, l'asportazione periodica dei materiali sedimentati e/o flottati che saranno poi smaltiti come rifiuti, tramite ditte autorizzate;
- I volumi scaricati dovranno essere distribuiti omogeneamente nell'arco delle 24 ore. Ciò potrà essere ottenuto utilizzando il segnale 4÷20 mA del misuratore magnetico installato allo scarico e il PLC di comando del pompaggio;
- Per la misura quantitativa delle acque reflue scaricate, sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico. La Ditta dovrà provvedere con frequenza annuale, al controllo dello strumento di misura da eseguirsi dalla casa madre o da ditte specializzate. La relativa attestazione di conformità della misura andrà trasmessa a HERA SPA - Direzione Acqua-Fognatura e Depurazione. In caso di

disservizio dello strumento si utilizzeranno comunque i dati desumibili dai contatori posizionati all'attingimento dal pubblico acquedotto, dai pozzi e/o dai dati storici disponibili;

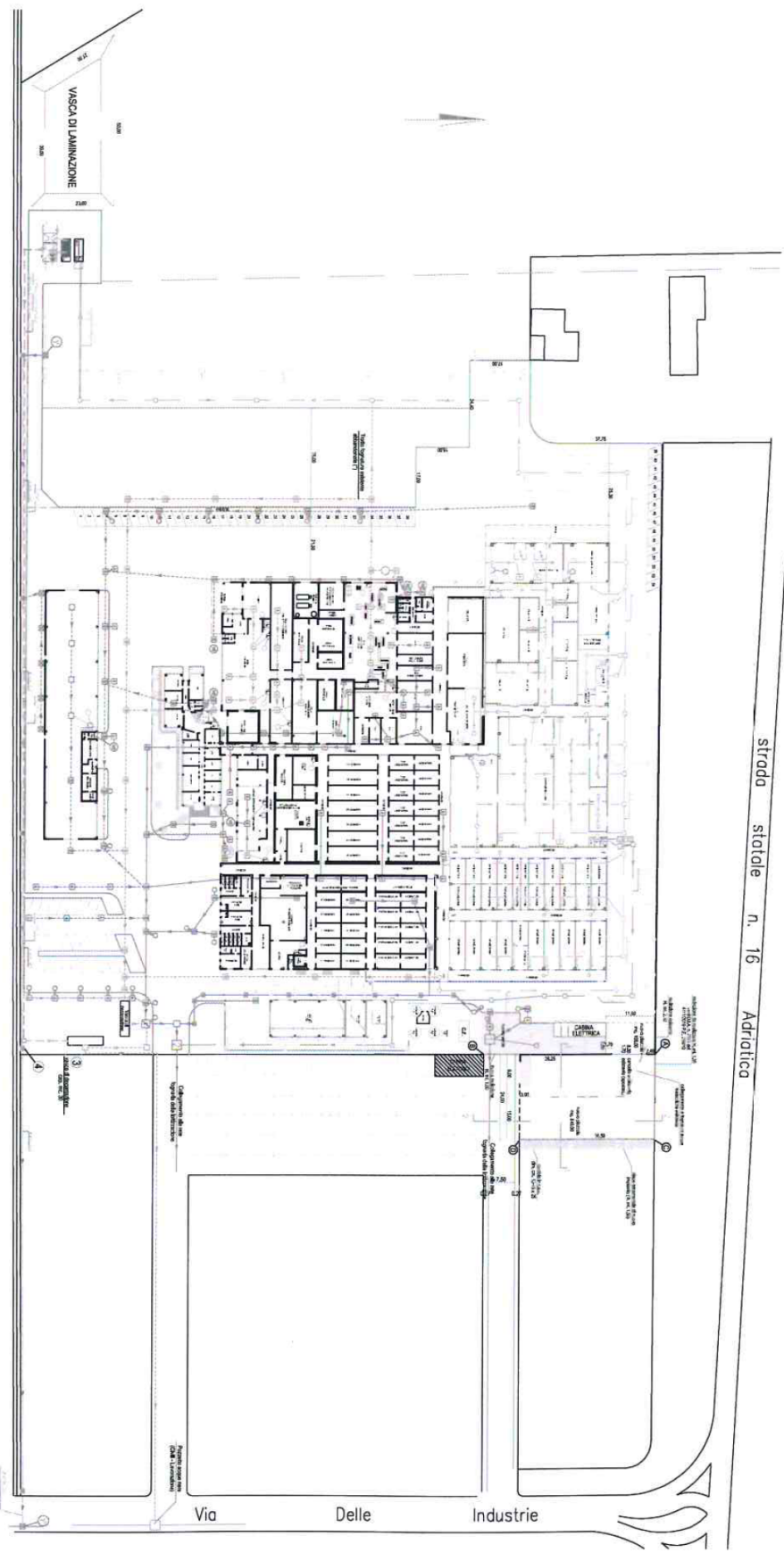
- La Ditta dovrà interrompere lo scarico in caso di piogge brevi. Tale interruzione sarà comandata, in automatico, dal collegamento esistente tra la pubblica fognatura e la stazione di sollevamento della Ditta. Nel momento in cui le vasche di accumulo avranno raggiunto il livello massimo, sarà possibile, in automatico, la ripresa dello scarico;
- In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione e più restrittivi;
- il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA denuncia annuale degli scarichi effettuati nella pubblica fognatura (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente);
- con cadenza quinquennale i valori limite in deroga e le prescrizioni contenute nel presente allegato all'AUA, devono essere rivalutati e riconfermati con parere nulla-osta di HERA SPA;
- i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
- nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all'ARPAE, all'Ente gestore ed all'Ufficio Ambiti Produttivi, V.I.A. Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione pre-esistente;
- il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

PLANIMETRIA PIAZZALE
PIANTA PIANO TERZA

Scala 1:500

strada statale n. 16 Adriatica

- LEGENDA
- ACQUE INTORNO EDIFICIO CONTIGUO
 - ACQUE INTORNO EDIFICIO



Nota:
Il presente disegno è stato elaborato in base alle informazioni fornite dal committente e non rappresenta una garanzia di accuratezza. Il progettista non si assume alcuna responsabilità per l'uso non previsto del presente disegno.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Geo. Adamo Bolognesi
Architetto
Via del Lavoro, 10
00198 Roma (RM)

RILEVATO

dati stato attuale delle opere di recupero e restauro e
interventi di riqualificazione e recupero

SCHEMA RETE FOGNANTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.